



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - dott. Gennaro Iacone | Presidente |
| - dott.ssa Maria Chiodi | Consigliere |
| - dott. Luca Buccheri | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 15.4.26 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1019/24 R.G.

TRA

Caricchio Filomena rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo De Stefano

APPELLANTE

E

Inps in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso questa Corte il 19.4.24 la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n. 321/24 del 7.2.24 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro, aveva giudicato il suo ricorso con cui chiedeva il riconoscimento della indennità di disoccupazione c.d. "naspi" a seguito delle dimissioni rassegnate nel novembre 2020 per asserita "giusta causa" rappresentata da provvedimento di trasferimento della sede di lavoro. Il Tribunale, richiamava la normativa di settore, che consente la erogazione di tale prestazione anche nel caso in cui lo stato di disoccupazione origini da dimissioni del lavoratore, per una giusta causa; circostanza che il Tribunale non ravvisava, avuto riguardo alla motivazione addotta dalla ricorrente a sostegno delle dimissioni, seguendo il rigetto del ricorso.

La parte appellante chiede la riforma di tale decisione con l'accoglimento delle sue pretese, lamentando la insufficienza di motivazione della pronunzia impugnata.

Inps si è costituito anche in questo grado per la conferma della sentenza appellata.

A seguito della camera di consiglio per l'udienza del 15.4.26 questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato per i seguenti motivi.

Il primo Giudice ha negato accesso alla pretesa dell'odierna appellante ritenendo, condivisibilmente, che la causale addotta per le dimissioni ovvero il trasferimento della sede lavorativa in luogo, Cassino, distante oltre 50 km dalla propria residenza fosse ingiustificata; ciò in assenza di allegazioni sulla insussistenza di ragioni datoriali a supportare -ex art. 2103 cod. civ.- la motivazione datoriale addotta sul punto, ovvero la chiusura del punto vendita a cui era addetta la ricorrente in Vitulazio.

Premesso che il parametro di valutazione della ricorrenza di una "giusta causa" non può che essere quello normativo, ovvero quello ex art. 2103 comma 8 cod. civ. circa la ricorrenza di "*comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive*" -per cui la indicazione da circolare Inps invocata da ricorrente, circa la rilevanza della entità della distanza tra residenza e luogo di lavoro, appare ancillare, se non recessiva, nel giudizio sulla integrazione di una clausola quale la "giusta causa"- va convintamente affermato che la ricorrente non ha mai spiegato, con la indicazione di circostanze concrete, la preferibilità -in termini chilometrici o di disponibilità di mezzi pubblici- della sede alternativa preferita.

La Caricchio appellante intende ricordare che in risposta alla decisione di trasferimento aveva fatto una richiesta subordinata ("*....chiedendo in subordine alla Società il trasferimento presso la sede più vicina di Teverola (CE) (oggettivamente più vicina alla residenza della ricorrente ed ancora ad oggi attiva)....*"); sede alternativa di Teverola la cui indicazione è però del tutto "assente" nella missiva di dimissioni.

La motivazione adottata dal primo Giudice -come sopra ed in parte narrativa riassunta- è del tutto esaustiva ed il richiamo dell'appellante all'art. 111 Cost. è del tutto da respingere.

Infatti, il Tribunale ha ampiamente fatto richiamo del giusto -ed unico criterio- da utilizzare, ovvero il parametro delle citate "ragioni" ex art. 2103 cod. civ. su cui, in maniera pertinente, chiosa circa la mancata impugnativa giudiziale e facendo riferimento a valutazioni soggettive della ricorrente, giustamente respinte dalla sentenza; valutazioni che vanno qualificate parimenti come soggettive anche quelle concernenti condotte datoriali del tutto successive ai fatti (ovvero il riconoscimento di indennità sostitutiva del preavviso e quello in sede conciliativa di crediti retributivi maturati precedentemente) ed altre ancora, in parte peraltro di non immediata percezione di collegamento alla decisione di dimettersi; si fa qui, da ultimo, riferimento alla allegazione della mancata percezione al tempo della dimissione, 1.12.20, delle "*retribuzioni di novembre, dicembre, 13° e 14° mensilità*

2020"; voci retributive tra cui si rinvencono alcune della cui maturazione a tale epoca è lecito dubitare (retribuzione di dicembre e tredicesima mensilità in particolare).

Tutte le superiori considerazioni conducono al rigetto dell'appello.

Le spese di lite del presente grado sono irripetibili per la dichiarazione di esonero reddituale in atti ex art. 152 disp. att. c.p.c..

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della [Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..

PQM

La Corte così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) spese di lite del presente grado irripetibili.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della [Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..

Così deciso in Napoli il 15.4.26.

Il Consigliere est.

dott. Luca Buccheri

Il Presidente

dott. Gennaro Iacone